

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

SEZ. I-BIS - R.G. N. 03771/2024

MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della Sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED] residente in [REDACTED] rappresentata  
e difesa nel presente giudizio, in virtù della procura depositata con modalità telematiche  
unitamente al presente atto, dagli Avv.ti Aurora Donato (C.F. DNTRRA84M58H501O;  
pec auroradonato@ordineavvocatiroma.org) e Bartolo Mancuso  
(C.F.MNCBTL78L05A638L; pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org) del Foro di  
Roma, ed elettivamente domiciliata presso la pec dell'Avv. Mancuso  
bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org), con richiesta di ricevere le comunicazioni ai  
seguenti recapiti: pec bartolomancuso@ordineavvocatiroma.org; fax +391782218023;

- ricorrente -

*contro*

- **MINISTERO DELLA DIFESA** (C.F. 80425650589), in persona del Ministro pro  
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con  
domicilio in Roma, Via dei Portoghesi 12;

- **COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO  
NAZIONALE DI SELEZIONE RECLUTAMENTO** (C.F. 80236190585), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura  
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- resistente -

*nei confronti di*

- [REDACTED]  
residente in [REDACTED]

- [REDACTED]  
residente i [REDACTED]

- [REDACTED]  
residente in [REDACTED]

- controinteressati -

*per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari richieste,*

- della graduatoria finale di merito dei "Candidati di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del bando di concorso" (c.d. civili), pubblicata in data 7 maggio 2024 sul Portale [www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi](http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi) e del relativo decreto di approvazione;

- dell'avviso avente ad oggetto "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale. pubblicazione delle graduatorie finali di merito per le riserve dei posti di cui all'art. 1, c.1, lett. b) e c), del bando, (civili e bilinguisti)" pubblicato in data 7 maggio 2024 sul portale [www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi](http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi);

- del provvedimento prot. numero 418366/2-12 del 6 febbraio 2024, notificato alla ricorrente il 6 febbraio 2024, avente ad oggetto il giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui si dichiarava l'incompatibilità del profilo sanitario con quello previsto dalla normativa;

- del provvedimento prot. n. 22/67-1 del 27 febbraio 2024, notificato alla ricorrente il 29 febbraio 2024, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riesame da parte della Commissione di Riesame per gli Accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui si conferma il giudizio già emesso;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

\* \* \*

## FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato al Ministero della Difesa e al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di selezione reclutamento in data 04/04/2024 a mezzo PEC e depositato il giorno 08/04/2024, al quale si rinvia per quanto già esposto in fatto e in diritto, la ██████████ contesta la sua esclusione dal concorso pubblico "per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale" indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nel portale del reclutamento ([inpa.gov.it](http://inpa.gov.it)) il 2 maggio 2023, prot. 68/1-1 CC.



CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, CARENZA ISTRUTTORIA, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLEGITTIMITÀ IN RAGIONE DELLA [REDACTED] DELLA [REDACTED] OLTRE CHE [REDACTED]

I.1. L'Amministrazione resistente ha escluso la Sig.ra [REDACTED] dal concorso in esame, avendo ella riportato il coefficiente [REDACTED] nell'apparato [REDACTED] (cioè, apparati [REDACTED]), in quanto avrebbe riscontrato una [REDACTED]

Per quanto superfluo, si premette che il presente ricorso è volto ad evidenziare profili di manifesto travisamento, erroneità e illogicità delle valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti di idoneità al servizio, che, per quanto costituiscono una manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili vistosi indici di inattendibilità ed erroneità, come nel caso di specie.

Nel caso di specie, l'art. 10, co. 6, lett. b del Bando, ai fini della definizione dell'idoneità di un candidato, effettua un chiaro rinvio alle "imperfezioni ed infermità che sono contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3".

L'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) fornisce un'ampia panoramica di quelle che sono le imperfezioni e le infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare. In particolare, alla lettera [REDACTED], a proposito [REDACTED] si menzionano le seguenti cause di esclusione:

" [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].

Il legislatore sottopone chiaramente ciascuna delle cause di inidoneità citate ad una **duplice condizione** affinché possa essere riscontrata la loro sussistenza:

- [REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]

Ebbene, nel caso di specie, non sussistono né la prima né la seconda delle due ipotesi.

Per completare il quadro normativo, occorre menzionare anche la “Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” di cui al D.M. 4 giugno 2014.

Per quanto interessa, la Direttiva chiarisce che: “i coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell’espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l’arruolamento volontario ... . I coefficienti 3 o 4, che delineano un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale in presenza di alterazioni patologiche che, per scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza armata”.

Alle varie caratteristiche somato-funzionali vengono, quindi, attribuiti dei coefficienti e tra gli allegati della direttiva vi sono due elenchi con codici da assegnare al quadro clinico del candidato:

- nell’elenco A (di cui all’allegato n. 1 alla Direttiva) sono indicate “le imperfezioni, le infermità e le condizioni somato-funzionali, compatibili con un profilo sanitario inquadrabile nella fascia A”, cui si attribuiscono coefficienti da 1 a 2, che denotano l’idoneità del candidato;
- nell’elenco B (di cui all’allegato n. 2 alla Direttiva) si riportano, invece, “le imperfezioni, infermità e le condizioni somato-funzionali, compatibili con un profilo sanitario inquadrabile nella fascia B”, cui sono attribuiti coefficienti da 3 a 4 che definiscono l’inidoneità del candidato, salvo deroghe specifiche.

Alla ricorrente veniva assegnato così un

La giurisprudenza amministrativa ritiene che tale codice sia applicabile solo in caso di

In proposito, si è frequentemente precisato che con

Ebbene, la relazione medica prodotta il 28 marzo 2024 da un medico di struttura sanitaria pubblica (**doc. 9**) specifica, tuttavia, che

D'altro canto, [REDACTED]

Dunque, come risulta dalla relazione medica allegata al presente ricorso, **la ricorrente non presenta affatto** [REDACTED] a differenza di quanto asserito da parte della Commissione all'interno della motivazione rilasciata con verbale in data 6 febbraio u.s., **ma** [REDACTED]

In altri termini, la relazione medica allegata al presente ricorso chiarisce inequivocabilmente **l'assenza di qualsivoglia** [REDACTED] Alla luce di tale ricostruzione, che fugava qualsiasi tipo di dubbio al riguardo, la [REDACTED] può definirsi [REDACTED] con rilevanza al massimo estetica [REDACTED]

Tutto ciò considerato, a tutto voler concedere, **sarebbe stata più corretta** alla luce del profilo sanitario della candidata **l'assegnazione del** [REDACTED]

[REDACTED] Tale assegnazione avrebbe comportato **l'idoneità della candidata**.

**I.2.** Tali sarebbero state le conclusioni, perlomeno, dell'Amministrazione qualora non si fosse arrestata ad una mera, approssimativa e fugace [REDACTED] La Commissione, ai fini di una più completa e corretta diagnosi, avrebbe dovuto in effetti disporre o acquisire una consulenza specialistica, sulla base di esami strumentali, prima di giudicare il candidato come non idoneo all'arruolamento.

Ciò sia con riferimento alla asserita [REDACTED]. Così facendo, ove fosse stata accertata al più [REDACTED] la ricorrente avrebbe dovuto essere valutata con un coefficiente [REDACTED], comportante l'idoneità della candidata nelle prove psico-fisiche ai fini concorsuali.

Inoltre, si sottolinea come l'insussistenza di qualsivoglia [REDACTED] avrebbe potuto essere constatata da parte della Commissione in fase concorsuale sottoponendo la candidata a ulteriori accertamenti. Infatti, l'art. 10, co. 4, del Bando di concorso afferma come sia nei poteri della Commissione "disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine [REDACTED] ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale" (**doc. 5**), il che sarebbe stato sicuramente utile per chiarire l'effettiva situazione della ricorrente nel caso di specie.

La vistosa carenza di istruttoria in cui è incorsa l'Amministrazione ha determinato una chiara violazione dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010, e della citata "Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", non essendo riscontrabile la [REDACTED] a carico della ricorrente né, tantomeno, [REDACTED]

Si tratta di un profilo dirimente, in quanto, come si è anticipato - ai sensi dell'art. [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Nel caso di specie, lo si ribadisce ancora una volta, non si è in presenza [REDACTED], né tantomeno di [REDACTED] che costituiscono inidoneità e causa di esclusione dall'arruolamento.

**I.3.** La carenza istruttoria si ripercuote inevitabilmente sulla motivazione dei provvedimenti impugnati. Nel provvedimento dichiarativo dell'inidoneità della candidata del 6 febbraio 2024 (**doc. 1**), l'Amministrazione resistente ha ommesso di dare conto sia dell'effettiva [REDACTED] sia di documentare la possibilità che [REDACTED], poiché, si rammenta ancora una volta, ai fini dell'inidoneità del candidato è essenziale che vi sia [REDACTED].

Al contrario, l'Amministrazione si limita solo a riportare che vi sarebbe una "[REDACTED]", attribuendo il succitato codice [REDACTED]. In altre parole, la Commissione non ha proceduto ad alcuna specifica valutazione del tipo di [REDACTED] e delle ricadute in termini di [REDACTED] al fine di giustificare il giudizio di inidoneità.

Inoltre, l'Amministrazione, tenendo conto dei precisi vincoli derivanti dalla Direttiva tecnica, avrebbe dovuto dare conto, altresì, che [REDACTED]. Così non è stato, risultando invece del tutto assente una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di [REDACTED].

*I provvedimenti impugnati sono dunque illegittimi."*

\*

**II. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA E DELL'AVVISO DEL 7 MAGGIO 2024 IN PARTE QUA DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DI RICORSO.**

I vizi degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con cui si contesta l'esclusione del ricorrente dal concorso in oggetto, si ripercuotono sulla graduatoria oggi impugnata. Pertanto, si riporta di seguito integralmente il contenuto del secondo motivo del ricorso introduttivo:

**"II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, CO. 2, DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1 E 3, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, DELL'ART. [REDACTED], D.P.R. [REDACTED], N. [REDACTED], DELL'ARTICOLO 10, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO, DELLA "DIRETTIVA TECNICA PER L'APPLICAZIONE**



“disporre l’effettuazione di ogni ulteriore indagine [redacted] [redacted] ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili, né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato ‘N’, che costituisce parte integrante del presente decreto”.

La Commissione avrebbe potuto e dovuto approfondire il caso clinico della ricorrente disponendo gli opportuni accertamenti, ad esempio, sottoponendo ad una [redacted] la candidata o a [redacted] [redacted] che escludessero la presenza di gravi [redacted], addivenendo alle medesime conclusioni dello specialista che ha prodotto la certificazione-relazione sopra riportata e allegata al presente ricorso.

La Commissione, qualora avesse sottoposto la candidata a ulteriori accertamenti, avrebbe riscontrato che la [redacted] ove seguite le prescrizioni mediche.

Quest’ultime, infatti, nel caso di specie, non prevedono categoricamente [redacted] [redacted] né terapie di carattere particolare, tipicamente riservate a [redacted], ma una [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

È noto, infatti, che [redacted] [redacted] non siano di particolare complessità e siano soprattutto statisticamente frequenti nella popolazione. Si tratta, appunto, di [redacted] [redacted] [redacted]

Del resto, un conto sono patologie a carico dell’apparato [redacted] che sono, comprensibilmente, causa di inidoneità, un conto una condizione di [redacted] [redacted] La risoluzione della [redacted] [redacted] della candidata è, pertanto, semplice e riconducibile a normali processi terapeutici di carattere transitorio molto comuni. Nella fascia anagrafica della candidata, infatti, non vi è esperienza più riscontrabile che [redacted] [redacted]. Se ciò dovesse avvenire, come è accaduto alla Sig.ra [redacted], a ridosso degli accertamenti medici per un concorso pubblico, la transitorietà della situazione o, comunque, l’agevole reversibilità dovrebbe essere debitamente accertata con mezzi istruttori e considerata ai fini del giudizio di idoneità.

Ciò, se non altro, è dimostrativo del fatto che, qualora la Commissione avesse anche voluto ritenere (erratamente) sussistere [redacted] comunque si

sarebbe dovuta arrestare dinanzi alla constatazione di una sua [REDACTED]

In caso contrario, avrebbe comunque dovuto approfondire ed effettuare accertamenti con adeguati mezzi istruttori, che, si è visto, erano nelle facoltà della stessa Amministrazione, al fine di escludere [REDACTED] e, quindi, di darne adeguata motivazione all'interno del provvedimento di inidoneità. Ciò, tuttavia, non è stato.

Con la locuzione "[REDACTED]" di cui all'art. [REDACTED], a proposito dell'apparato [REDACTED], infatti, si intende chiaramente condizionare l'inidoneità del candidato al [REDACTED]. In altre parole, si intende escludere dal giudizio di inidoneità qualsiasi ipotesi di mera temporaneità della causa di esclusione.

La decisione dell'Amministrazione è dunque illegittima anche sotto questo profilo."

\*\*\*

#### ISTANZA ISTRUTTORIA

Sotto il profilo istruttorio, rimane fermo quanto già avanzato in sede di ricorso introduttivo. Dunque, si riporta di seguito integralmente il contenuto dell'istanza depositata unitamente a quest'ultimo:

"Fermo restando che gli elementi prodotti (nei limiti della disponibilità dei mezzi di prova da parte della ricorrente) appaiono sufficienti a dimostrare quanto dedotto, si sottopone al prudente apprezzamento di Codesto Ecc.mo Collegio la valutazione circa l'utilità ai fini della decisione di una verifica volta a:

- verificare la sussistenza di una [REDACTED];
- confermare l'assenza di [REDACTED] ai fini della idoneità della candidata e/o [REDACTED];
- verificare l'insussistenza di almeno una delle condizioni cumulative per addivenire ad un giudizio di inidoneità della ricorrente, e, quindi, accertare l'idoneità della candidata."

\*

#### ISTANZA CAUTELARE

In merito alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia alle argomentazioni riportate in precedenza.

Sotto il profilo del *periculum* ed in particolare alla luce delle graduatorie di merito e degli avvisi pubblicati in data 7 maggio 2024, è ancor più evidente l'imminente e attuale pregiudizio patibile dalla ricorrente. L'iter concorsuale si è, di fatto, concluso ed è

imminente l'inizio dei corsi di formazione semestrale per Allievi Carabinieri destinato ai candidati dichiarati vincitori del concorso. In particolare, dall'avviso pubblicato sul portale il giorno 7 maggio 2024 (v. **doc. 12**) emerge che:

*"2. Un'aliquota di 372 candidati (residenti nella regione Lazio) vincitori del concorso in oggetto, è ammessa al 2° ciclo di formazione del 143° corso, presso la scuola Allievi Carabinieri di Roma (sita in viale Giulio Cesare, 54/p, tel. 06/80981). Gli interessati accedendo alla sezione "graduatoria finale" della pagina web dedicata al concorso, potranno conoscere le modalità di dettaglio per la presentazione, che avrà inizio a partire dal 27 maggio 2024.*

*3. Con successivo avviso, che sarà pubblicato nella prima decade di giugno 2024, saranno rese note le sedi (scuole allievi Torino, Velletri, Campobasso, Taranto, Reggio Calabria e Iglesias) e le modalità di dettaglio per l'incorporamento (previsto per la prima settimana di luglio 2024) al 3° ciclo di formazione del 143° corso, dei candidati della riserva dei posti di cui:*

*- all'art. 1, c.1, lett. B), del bando (civili), classificati nelle posizioni dal n. 1 al n. 3.358 della graduatoria (esclusi quelli assegnati al 2° ciclo - scuola allievi carabinieri di Roma);*

*- all'art. 1, c.1, lett. C), del bando (bilinguisti), classificati nelle posizioni dal n. 1 al n. 8 della graduatoria.*

*4. I candidati della riserva dei posti di cui all'art. 1, c.1, lett. B), del bando (civili), classificati nelle posizioni dal n. 3.359 al n. 3.897 della graduatoria, saranno incorporati, per la frequenza del 4° ciclo di formazione, a partire dalla terza decade del mese di gennaio 2025. I citati candidati potranno essere incorporati anticipatamente, secondo l'ordine di Graduatoria, in sostituzione dei vincitori rinunciari."*

Nelle more del giudizio pendente davanti a Codesto Ecc.mo Tribunale verrebbe ad essere concretamente messa a repentaglio, stante l'efficacia del provvedimento di inidoneità qui impugnato, la eventuale partecipazione della ricorrente a tali corsi formativi.

Ciò è ulteriormente vero se si considera che, se il presente giudizio dovesse concludersi con esito favorevole per la ricorrente, vi sarebbe un ulteriore passaggio selettivo da completare consistente nella c.d. intervista attitudinale di selezione da svolgersi davanti alla Commissione attitudinale, originariamente programmata per il giorno 7 febbraio e alla quale la ricorrente non ha potuto accedere a causa del giudizio di inidoneità impugnato con il ricorso introduttivo.

Inoltre, stante il consolidamento delle prese di servizio presso l'Amministrazione resistente da parte dei vincitori, la ricorrente otterrebbe un danno grave e irreparabile, creando evitabili disagi organizzativi e al buon andamento dell'Amministrazione nel caso di accoglimento nel merito del ricorso.

Ciò posto, si ribadisce ancora una volta quanto richiesto nel ricorso introduttivo. In particolare, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di adottare, nelle more del giudizio, le misure cautelari ritenute le più idonee a tutelare la posizione della ricorrente, ivi inclusa la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione della ricorrente con riserva all'intervista attitudinale di selezione da svolgersi davanti alla Commissione attitudinale, oppure, in subordine, l'accantonamento di un posto in graduatoria fino alla decisione di merito del giudizio medesimo, per consentire, in caso di esito positivo della controversia e di superamento della rimanente "intervista attitudinale di selezione" davanti alla Commissione attitudinale, un agevole reinserimento della ricorrente.

\*

#### **ISTANZA EX ART. 52, CO. 2, C.P.A.**

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente ambisce a essere riammessa nella graduatoria del concorso in questione. Avendo conseguito nelle prove sostenute 57 punti, la ricorrente, qualora non fosse stata esclusa in sede di visite e accertamenti medici dal concorso, si sarebbe collocata almeno nella 3362° posizione in graduatoria. Stante l'elevato numero di soggetti che in tal modo supererebbe nella graduatoria in questione, si chiede a Codesto Ecc.mo TAR - ove ritenga necessario nel caso di specie procedere all'integrazione del contraddittorio - di voler autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione, previa indicazione da parte dell'Amministrazione resistente dei riferimenti necessari dei soggetti destinatari della notifica stessa.

\* \* \*

#### **P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- in via cautelare, disporre le misure ritenute le più idonee a tutelare la posizione della ricorrente, ivi inclusa la sospensione dei provvedimenti impugnati e/o l'accantonamento di un posto in graduatoria;

- in via istruttoria, ove ritenuto dirimente ai fini dell'esame del merito, disporre una verifica volta ad accertare l'idoneità della candidata in applicazione della disciplina in materia;
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni altro effetto di legge.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, ivi incluso il rimborso del contributo unificato.

\*

Si dichiara che la presente controversia concerne il pubblico impiego e che il contributo unificato da versare è di € 325.00.

Roma, 13 maggio 2024

Avv. Aurora Donato

Avv. Bartolo Mancuso